TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 14

Se lo Stato richiedente non avra' disposto della persona per cui ottenne la estradizione nello spazio di 150 giorni, a partire dal giorno in cui ricevera' comunicazione che il delinquente e' a sua disposizione, questi verra' posto in liberta'.

Per detto individuo non si concedera' nuova estradizione per gli stessi motivi.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it